

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)287

Vol. 1968/0055

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 287 def.

Bruxelles, 8 maggio 1968

PARERE MOTIVATO

emesso dalla Commissione delle Comunità Europee
ai sensi dell'art. 169 del Trattato C.E.E.
e destinato alla Repubblica italiana

in merito

all'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui filati di fibre tessili importati e rimborsi della
imposta medesima all'esportazione dei filati nazio-
nali in violazione degli articoli 95 e 96 del
Trattato C.E.E.

COM(68) 287 def.

PARERE MOTIVATO

emesso dalla Commissione delle Comunità Europee
ai sensi dell'art. 169 del Trattato C.E.E.
e destinato alla Repubblica italiana

in punto:

applicazione dell'imposta di fabbricazione sui
filati di fibre tessili importati e rimborso della
imposta medesima all'esportazione dei filati na-
zionali in violazione degli articoli 95 e 96
del Trattato C.E.E.

1. L'imposta di fabbricazione italiana sui filati di fibre tessili ha richiamato più volte, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Roma, l'attenzione della Commissione e degli Stati membri della Comunità Economica Europea.

In base alla legislazione italiana in materia (in particolare: D. L. 7 ottobre 1961 n. 1029, convertito nella legge 5 dicembre 1961 n. 1266), i filati di fibre tessili importati sono assoggettati all'imposta di fabbricazione secondo un sistema di aliquote stabilite per Kg/m. Per contro, i filati prodotti all'interno dello Stato assolvono di norma il tributo - salvo per quanto concerne le imprese considerate artigiane - mediante canone di abbonamento annuo, calcolato per ciascun gruppo di filati in base alle produzioni medie nazionali per fuso/anno accertate negli anni precedenti. Infine, qualora vengano esportati, gli stessi filati nazionali ottengono il rimborso dell'imposta di fabbricazione - benché assolta in abbonamento - nell'importo risultante dall'applicazione del sistema di aliquote Kg/m.

Per effetto di tale normativa, ogniqualvolta il canone di abbonamento riservato ai produttori italiani si riveli commisurato a produzioni medie nazionali inferiori a quelle effettive, l'applicazione dell'aliquota per kg/m. ai filati d'importazione concreta una violazione dell'arti-

colo 95 del Trattato C.E.E. Parimenti, il rimborso del tributo pagato in abbonamento, che è concesso ai prodotti nazionali esportati sulla base delle predette aliquote, concreta una violazione del successivo articolo 96.

Infatti, nella prima ipotesi, i filati importati sono colpiti da un'imposizione interna superiore a quella che grava i corrispondenti prodotti nazionali: nella seconda, i filati nazionali esportati beneficiano di un rimborso dell'imposta di fabbricazione superiore all'importo che essi hanno effettivamente corrisposto a tale titolo.

2. Che il canone di abbonamento sia determinato in base a produzioni medie nazionali inferiori a quelle effettive è un elemento acquisito durante l'istruzione del caso in esame e confermato ex adverso nel corso della procedura attuale.

E' noto che, in esito ad una lunga serie di contatti fra i servizi della Commissione C.E.E. e l'Amministrazione italiana, quest'ultima ha provveduto ad effettuare una verifica delle produzioni nazionali assunte a base dei canoni d'abbonamento. Le risultanze di tale verifica, come da documentazione trasmessa alla Commissione con nota 20 giugno 1967 della Rappresentanza Permanente Italiana, hanno dimostrato che le produzioni considerate ai fini fiscali erano inferiori alla realtà, di guisa che nuove e più adeguate aliquote erano proposte dalle stesse Autorità italiane competenti.

Certo, col passare del tempo, anche codeste nuove aliquote dovevano ritenersi superate per effetto dell'aumento costante della produttività nel settore. Peraltro, in conformità alle conclusioni del gruppo di lavoro III istituito presso la Direzione degli Affari fiscali, l'Amministrazione italiana è stata invitata - con lettera IV-C-4/67-507 del 24 luglio 1967 - a porle in vigore al più presto, in attesa di dare un migliore e definitivo assetto al metodo d'imposizione.

In mancanza di ogni provvedimento in tal senso, la Commissione ha ritenuto di dover iniziare la procedura dell'articolo 169 del Trattato C.E.E. nei confronti della Repubblica italiana, cui veniva perciò

contestata la violazione degli articoli 95 e 96 del Trattato e fissato il termine di un mese per la presentazione delle proprie osservazioni (lettera S-IV/64-33416 del 21 dicembre 1967).

Tali osservazioni, giunte alla Commissione in data 13 febbraio 1968, non respingono l'addebito ma contengono anzi il riconoscimento della sperequazione esistente tra le produzioni effettive e quella considerata ai fini dell'abbonamento, della conseguente incompatibilità del sistema con il Trattato C.E.E. e della necessità di una sua radicale riforma. Nondimeno, sul piano concreto, esse si limitano ad annunziare che detta riforma è allo studio, senza che frattanto le nuove aliquote - accettate come adempimento minimo in via transitoria - siano poste in vigore. In tali condizioni, la violazione denunciata dalla Commissione continua a sussistere.

Per questi motivi,

la Commissione delle Comunità Europee,

dopo aver invitato la Repubblica italiana, con lettera 21 dicembre 1967, a render note le proprie osservazioni in ordine all'addebito contestato, preso atto di tali osservazioni, ricevute con lettera 7 febbraio 1968 della Rappresentanza Permanente italiana presso le Comunità Europee, ricevuta addì 13 febbraio 1968, emette con la presente, ai sensi dell'articolo 169, 1° comma, del Trattato C.E.E., il

PARERE MOTIVATO

che la Repubblica italiana ha mancato, per le ragioni suesposte, agli obblighi imposti dagli articoli 95 e 96 del Trattato agli Stati membri della Comunità Economica Europea.

./.

La Commissione pertanto, ai sensi dell'articolo 169, 2° comma, invita la Repubblica italiana a porre fine, entro 30 giorni, a partire dalla data di ricezione del presente parere motivato, alla applicazione dell'imposta di fabbricazione ai filati di cotone importati dagli altri Stati membri ed al rimborso della medesima sui corrispondenti prodotti esportati secondo le modalità attualmente in vigore che essa ritiene incompatibili con gli obblighi predetti. Su domanda, da far pervenire alla Commissione prima della scadenza di detto termine, quest'ultimo sarà prorogato nella misura necessaria all'osservanza delle procedure parlamentari richieste dalla legislazione nazionale vigente.

Fatto a Bruxelles, 8 maggio 1968

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Jean R E Y